

I due giudici dei candidati

GIANLUIGI PELLEGRINO

NELLE istituzioni forme e procedure sono sostanza. Persino la modificano. La loro violazione travolge tutto. Si generano errori di merito gravi e grossolani, tanto più imperdonabili quanto più delicate sono le funzioni esercitate.

SEGUE A PAGINA 29

I DUE GIUDICI DEI CANDIDATI

<SEGUE DALLA PRIMA PAGINA

GIANLUIGI PELLEGRINO

SUPISCE davvero che tutto questo sia sfuggito alla pur solida cultura giuridica e istituzionale di Rosy Bindi che peggio non poteva gestire questa vicenda alla guida della Commissione antimafia.

Se è pur vero che sono stati Parlamento e partiti ad attribuire alla commissione un compito rivolto alle forze politiche che è ben discutibile rientri nella sua funzione istituzionale, non poteva certo la sua sola presidente, senza nessuna approfondita seduta collegiale, determinare ed esporre alla pubblica riprovazione a poche ore dal voto e nell'imminenza del silenzio elettorale, i candidati che a suo avviso rientrerebbero nelle ipotesi di impresentabilità fissate dal codice. Cosa che invece ha fatto, incorrendo in clamorosi scivoloni ingiustamente dannosi per i diretti interessati e per l'intero corpo elettorale. Due per tutti: il codice cui in effetti i partiti hanno aderito (come ricorda Bersani guardando però solo una parte della vicenda) individua nel rinvio a giudizio per alcun reati un requisito impeditivo della candidatura. La scelta è ben chiara, atteso che a differenza del mero stato di indagato che deriva dalla sola iniziativa del-

l'accusa, il rinvio a giudizio presuppone un pur preliminare vaglio sulla robustezza dell'imputazione. Va da sé però che se all'esito del dibattimento l'organo giudicante decide di assolvere, quel precedente vaglio del rinvio a giudizio deve intendersi travolto. Nonostante questa elementare considerazione la Presidente Bindi ha ritenuto di includere tra gli impresentabili anche un candidato (Oggiano) che è risultato pienamente assolto alla prova del dibattimento. E ciò solo perché il pubblico ministero ha per sua autonoma scelta interposto appello. Il che è come dire che pure se assolti in secondo grado o magari in cassazione si resterebbe impresentabili perché un rinvio a giudizio fu in origine disposto. Lo strafalcione è clamoroso e ci si domanda chi potrà mai risarcire l'interessato.

Persino su De Luca la presidente dell'antimafia compie un imperdonabile scivolone, quando nelle premesse della sua ufficiale relazione, lo definisce tecnicamente "ineleggibile" come invece sicuramente non è, incorrendo nella diversa ipotesi della sospensione obbligatoria, se eletto. E così anche l'ex sindaco di Salerno (l'assoluta inop-

portunità della cui candidatura questo giornale ha più volte sottolineato) ha buon titolo a censurare la sorprendente leggerezza con cui una materia così delicata è stata maneggiata dalla presidente della commissione.

Il punto è che, come più volte sottolineato dalla Corte costituzionale il compito degli organismi parlamentari di inchiesta è quello di «mettere a disposizione delle assemblee delle Camere» i risultati delle proprie indagini «affinché queste possano promuovere misure legislative o invitare il governo ad assumere i provvedimenti del caso».

Tutto il resto cui la Bindi ieri si è riferita, come l'informazione al corpo elettorale, persuasione delle forze politiche, messaggi alla magistratura e ai media, può al più essere effetto indiretto della corretta azione istituzionale; giammai l'improprio obiettivo dell'organo parlamentare tanto più in una delicata vigilia di voto, a Camere chiuse.

«Verità e trasparenza» invocava ieri la Bindi; ma se saltano regole e protocolli istituzionali sono proprio queste le prime vittime e si rischia di dar ragione anche agli indifendibili.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

“

Il compito degli organi parlamentari d'inchiesta è di mettere le proprie indagini a disposizione delle Aule affinché queste legiferino

”